



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 37	di data 16/06/22

Oggetto: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA - CONTINUITÀ DELLA FREQUENZA PER DUE BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVIS

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale 28.06.2007 n. 70, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia;

considerato che in base all'art. 7 del citato Regolamento possono usufruire dei servizi socio educativi per la prima infanzia i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Trento;

atteso che i "Criteri e modalità di presentazione delle domande, formazione delle graduatorie e assegnazione e accettazione del posto nei nidi d'infanzia comunali", da ultimo approvati con deliberazione della Giunta comunale 09.08.2021 n. 192, stabiliscono che: "qualora dopo l'inserimento al nido la residenza del bambino venga trasferita fuori dal Comune di Trento il bambino può continuare la frequenza fino a conclusione dell'anno educativo. È data facoltà al Comune di nuova residenza di richiedere la continuità della frequenza fino alla conclusione dell'intero ciclo educativo con l'impegno e l'assunzione dell'onere conseguente. In tal caso rimane a carico del Comune richiedente l'onere per il servizio di nido solo a partire dall'anno educativo successivo a tale trasferimento, rimanendo così a carico del Comune di Trento la sola quota relativa al periodo di conclusione dell'anno educativo";

vista la nota di data 23.11.2021 n. 307503 con la quale il servizio Servizi all'infanzia e istruzione ha informato i genitori di un bambino attualmente frequentante un nido di infanzia comunale che, avendo trasferito la residenza presso il Comune di Lavis, in base alle disposizioni vigenti non potrà proseguire la frequenza al nido dal prossimo anno educativo, salvo quanto previsto dai criteri sopra richiamati;

vista la nota di data 04.05.2022 n. 122955 con la quale il servizio Servizi all'infanzia e istruzione ha informato i genitori di una bambina attualmente frequentante un nido di infanzia comunale che, avendo trasferito la residenza presso il Comune di Lavis, in base alle disposizioni vigenti non potrà proseguire la frequenza al nido dal prossimo anno educativo, salvo quanto previsto dai criteri sopra richiamati;

atteso che il Comune di Lavis, con nota di data 03.06.2022 prot. n. 157479 del 06.06.2022 e successivi chiarimenti attraverso contatti telefonici, ha chiesto la disponibilità a garantire la continuità alla frequenza al nido del Comune di Trento dei due bambini sopra citati fino alla conclusione dell'intero ciclo educativo e cioè fino al 31.07.2023;

ritenuto, al fine di stabilire in via presuntiva l'onere da imputare al Comune di Lavis per il servizio di nido, di fare riferimento ai dati contenuti nel Rapporto di gestione 2019 dell'ente

pagina 1/3

per quanto riguarda la spesa e ai criteri definiti per la ripartizione del Fondo provinciale per specifici servizi comunali e alla retta di frequenza delle famiglie interessate per quanto riguarda le entrate;

dato atto che in base all'applicazione del citato Rapporto di gestione la spesa mensile per bambino per il servizio di nido d'infanzia a tempo parziale viene quantificata in via presuntiva in Euro 734,00;

accertato che la spesa per il servizio di nido d'infanzia, per l'anno educativo 2022/2023, da addebitare al Comune richiedente sarà determinata a partire dalla spesa mensile così definita ridotta delle rette a carico dell'utente e dei contributi provinciali spettanti a ogni bambino ammesso;

dato atto che in via presuntiva il costo complessivo a carico del Comune di Lavis per il periodo dal 01.09.2022 al 31.07.2023, viene quantificato in Euro 3.668,44 dovuto indipendentemente dalla frequenza dei bambini e per l'intero periodo di ammissione al nido d'infanzia;

dato atto che la rendicontazione avverrà a conclusione dell'anno educativo 2022/2023 sulla base dei dati dell'ultimo Rapporto di gestione utile approvato o di quello più indicativo rispetto al tipo di servizio fruito, tenuto conto che negli ultimi due anni la modalità di erogazione del servizio ha subito variazioni a seguito dell'emergenza sanitaria e ciò ha inciso sul calcolo del costo annuo medio per utente;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato

rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

• il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione consiliare 28.06.07 n. 70;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30.12.2020 n. 98/2020/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di accogliere la richiesta del Comune di Lavis volta a ottenere il servizio di nido d'infanzia, al fine di garantire la continuità alla frequenza di due bambini ora residenti nel medesimo comune, per il periodo dal 01.09.2022 fino al 31.07.2023 per un importo presunto pari a Euro 3.668,44;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipula del contratto nella forma di scambio di corrispondenza commerciale la Dirigente del servizio Servizi all'infanzia e istruzione, dott.ssa Marcella Seppi o, nel caso di assenza o impedimento, il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore Generale;
3. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del servizio Servizi all'infanzia e istruzione , dott.ssa Marcella Seppi o persona da lui delegata;
4. di rendicontare al Comune di Lavis la spesa complessiva al termine dell'anno educativo 2022/2023 sulla base dei dati dell'ultimo Rapporto di gestione utile approvato o di quello più indicativo rispetto alla tipologia di servizio che verrà erogata;
5. di dichiarare che tale entrata risulta essere esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2023.
6. di rinviare l'accertamento dell'entrata successivamente alla rendicontazione di cui al punto 4.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Trento, addì 16/06/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 37	di data 16/06/22

Oggetto: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA - CONTINUITÀ DELLA FREQUENZA PER DUE BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVIS

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

il visto inerente al richiamo dello Statuto si intende correttamente espresso in - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 giugno 2022